

Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio



Bologna, 24 Maggio 2017

Marco Montefameglio
Dottore Commercialista in Bologna

Dlgs n. 231/2007 – Allegato tecnico – Art. 1, comma 2,
lett u)

TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA'

- 1) La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino** un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale di partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25 per cento più uno** di partecipazione al capitale sociale;
- 2) La persona fisica o le persone fisiche che **esercitano in altro modo il controllo** sulla direzione di un'entità giuridica.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 20 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO – CRITERIO GENERALE

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 20 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – I CRITERIO

- 2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di **società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 20 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – II CRITERIO

3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuito il controllo del medesimo in forza:

- a) Del **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;
- b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante in assemblea ordinaria**;
- c) Dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 20 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO - SOCIETA' DI CAPITALI – III CRITERIO (RESIDUALE)

4) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la **persona o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.**

Dlgs n. 231/2007 – Allegato tecnico – Art. 1, comma 2,
lett u)

TITOLARE EFFETTIVO - TRUST e FONDAZIONI

- 1) Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **25 per cento o più del patrimonio** di un'entità giuridica;
- 2) Se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) La persona fisica o le persone fisiche che **esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio** di un'entità giuridica.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 20 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO - FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI CON
PERSONALITA' GIURIDICA

5) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr n. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) **I fondatori**, ove in vita
- b) **I beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) **I titolari di funzioni di direzione e amministrazione**

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 22, comma 5 (nuovo)

TITOLARE EFFETTIVO - TRUST

5) I fiduciari di trust espressi, **disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364**, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del **fondatore**, del **fiduciario o dei fiduciari**, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei **beneficiari o classe di beneficiari** e delle **altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust** e di **qualunque persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust** attraverso la proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

DIFFERENZA FRA LE DUE NOZIONI DI TITOLARE EFFETTIVO DEL TRUST

- Non esiste più la **soglia del 25%** relativa ai diritti di proprietà
- Non vi è più distinzione fra **beneficiari del capitale e beneficiari del reddito**
- Il **Disponente** è sempre considerato titolare effettivo
- Il **Guardiano** può (deve??) essere considerato titolare effettivo
- Il **Trustee** è considerato titolare effettivo → se è una società?
- Le **persone fisiche che controllano la trust company** sono considerate titolari effettivi

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, commi 3 e 4 (nuovo)

ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

3) I trust **produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73 del DPR 22/1/1986 n. 917**, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Le informazioni di cui all'art. 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione di imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del Codice Civile.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, commi 3 e 4 (nuovo)

ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

- 4) L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:
- a) Alle **autorità competenti, senza alcuna restrizione**;
 - b) Ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, commi 3 e 4 (nuovo)

ISCRIZIONE DEI TRUST PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

ASPETTI DA APPROFONDIRE

- **Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art.21, comma 5, lett. e):**
 - ↓
quali effetti?
 - ↓
quando?
- **Autorità competenti, senza alcuna restrizione:**
 - ↓
quali autorità?
 - ↓
quali restrizioni?

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, commi 3 e 4 (nuovo)

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

1) Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, comunicano le **informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del Codice Civile.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, comma 1 (nuovo)

UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE: SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST

- **Titolare effettivo della società:**
 - **Possesso diretto o indiretto** di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
 - Controllo esercitato attraverso il **diritto di voto o vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante;
 - Titolarità dei **poteri di controllo o direzione** della società.

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, comma 1 (nuovo)

UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE: SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST

- **Titolare effettivo della società:**
 - **Possesso diretto o indiretto di una partecipazione superiore al 25% del capitale** → Trustee → persone fisiche che controllano la trust company
 - **Controllo esercitato attraverso il diritto di voto** → Trustee → persone fisiche che controllano la trust company
 - **vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante** → terzi
 - **Titolarità dei poteri di controllo o direzione della società** → amministratori della società

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, comma 1 (nuovo)

**UN CASO PARTICOLARE MA FREQUENTE:
SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATA DA UN TRUST**

- **Titolare effettivo della società:**

**I BENEFICIARI DEL TRUST NON RIVESTONO ALCUNO DEI REQUISITI RICHIESTI
PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETA'**

Schema di Dlgs di recepimento della IV Dir. N. 2015/849
– Art. 21, commi 1 e 3 (nuovo)

LA SANZIONE

- **Art. 2630 Codice Civile**

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.